

REGOLAMENTO (CE) N. 328/94 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 2294/92 recante modalità di applicazione del regime di sostegno per i produttori di semi oleosi di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 232/94 (**), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2294/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, recante modalità di applicazione del regime di sostegno per i produttori di semi oleosi di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 243/94 (**), ha limitato il beneficio dei pagamenti compensativi ai produttori di determinate varietà e qualità di semi di colza e di ravizzone; che i produttori dispongono attualmente di altre varietà di semi di colza rispondenti agli stessi requisiti delle varietà già ammesse; che è opportuno quindi aggiungere tali varietà all'elenco delle varietà ammesse;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le varietà « Almea, Celt, Commanche, Desiree, Lambada, Miro, Ole, Polo e Symbol » sono aggiunte all'elenco delle varietà figuranti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2294/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(*) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

(**) GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 7.

(*) GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 22.

(**) GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 41.